



COMUNE DI SAN VINCENZO

(Provincia di Livorno)

ORIGINALE

Deliberazione n° 111

in data **22/12/2017**

Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto:

MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMPRESIVO DELLE REGOLE PER L'ESERCIZIO DELL'AUTOTUTELA, DEGLI ISTITUTI DEFLATIVI E DELLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE

L'anno duemiladiciassette, e questo giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 17:30 convocato con appositi avvisi, si è riunito nella sala delle adunanze, il **Consiglio Comunale**.

Eseguito l'appello, risultano:

			Presenti	Assenti
1	Alessandro Bandini	sindaco	X	-
2	Battini Francesco	Consigliere Min	X	-
3	Cosimi Luca	Consigliere Min	X	-
4	Favilla Maria	Consigliere Mag	X	-
5	Ginanneschi Dario	Consigliere Mag	X	-
6	Nobili Patrizia	Consigliere Mag	-	X
7	Riccucci Paolo	Consigliere Min	-	X
8	Roventini Massimiliano	Consigliere Mag	X	-
9	Russo Antonio	Consigliere Mag	X	-
10	Tovoli Daniele	Consigliere Mag	X	-
11	Bocchini Fabiana	Consigliere Min	X	-
12	Diego Demi	Consigliere Mag	-	X
13	Elisa Malfatti	Consigliere Mag	X	-

10	3
----	---

Partecipa il Segretario Generale Il Segretario Generale: Salvatore De Priamo incaricato della redazione del verbale

Il Sig. Alessandro Bandini nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con il quale è data facoltà ai Comuni di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, per la parte non riservata da detto articolo alla legge statale;

Visti i commi 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 171, 173, 174, 175 dell'art. 1 della Legge 296/2006;

Vista la propria deliberazione n. 7 del 29/01/2001, con la quale è stato adottato il Regolamento generale delle entrate, comprensivo delle regole per l'esercizio dell'autotutela, degli istituti deflativi e dello Statuto del Contribuente;

Viste le proprie deliberazioni n. 167 del 28/12/2007, n. 91 del 30/10/2009, n. 13 del 09/03/2010, n. 63 del 26/06/2013, n. 55 del 26/06/2015 e n. 35 del 28/04/2016, con le quali è stato modificato il Regolamento generale delle entrate, comprensivo delle regole per l'esercizio dell'autotutela, degli istituti deflativi e dello Statuto del Contribuente;

Vista la propria deliberazione n. 61 del 10/07/2017 con la quale si è stabilito di avvalersi di tutti gli strumenti di riscossione coattiva previsti dalla vigente normativa, compresa pertanto anche la possibilità di affidare la riscossione coattiva delle proprie entrate tributarie e patrimoniali al nuovo ente "Agenzia delle Entrate – Riscossione", individuando di volta in volta la modalità di riscossione più efficace ed efficiente e conseguentemente di modificare il regolamento comunale delle Entrate, con la sostituzione dell'articolo 24, inerente la riscossione coattiva, con il seguente:

"1. La riscossione coattiva dei tributi e delle entrate patrimoniali, salvo diversa disposizione di legge, può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, tramite la procedura del ruolo di cui al DPR 602/1973 con l'affidamento al soggetto preposto alla riscossione nazionale di cui all'art. 1, comma 3 del D.L. 22/10/2016 n. 193, convertito con modificazioni in L. 01/12/2016 n. 225, ovvero tramite la procedura di cui al RD 639/1910, applicando, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando l'applicabilità delle procedure ordinarie di cui al Codice di Procedura Civile.

2. Alla formazione ed alla approvazione degli atti provvede direttamente il funzionario responsabile del tributo, se trattasi di entrate di carattere tributario, o il funzionario responsabile dell'Ufficio o del Servizio, se trattasi di entrate di carattere patrimoniale.

3. Nei confronti dei trasgressori morosi, pertanto l'Ufficio può anche attivare la procedura di cui al R.D. n. 639/1910; nel caso ogni spesa relativa all'attivazione della predetta procedura verrà imputata in capo al soggetto insolvente. In particolare, oltre all'imputazione al soggetto moroso delle spese di notifica, verranno imputati al debitore le seguenti somme a titolo di rimborso spese di istruttoria:

per debiti sino ad € 99,99 la somma di € 27,53;

per debiti oltre € 100,00 la somma di € 36,34."

Ritenuto pertanto opportuno approvare le modifiche al Regolamento generale delle Entrate sopra menzionate;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per

approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

Considerato che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Visto l'allegato Regolamento generale delle entrate, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visti gli allegati parere tecnico e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1° e 147/bis del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Ricordato che, ai sensi dell'art. 14, comma 7, dello Statuto Comunale, le modifiche regolamentari approvate nel presente atto entrano in vigore con decorrenza 1° gennaio 2018;

Dato atto che la proposta di deliberazione è stata posta all'esame della 2^a Commissione convocata per il giorno ;

Presenti n. 10 consiglieri, votanti n. 10 , favorevoli n. 7 , astenuti nessuno, contrari n. 3 (Cosimi - Battini - Boccini) con voti espressi in forma palese;

DELIBERA

di approvare, con decorrenza 01/01/2018, le seguenti modifiche al Regolamento generale delle entrate, comprensivo delle regole per l'esercizio dell'autotutela, degli istituti deflativi e dello Statuto del Contribuente, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 7 del 29/01/2001 e modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n° 167 del 28/12/2007, n. 91 del 30/10/2009, n. 13 del 09/03/2010, n. 63 del 26/06/2013, n. 55 del 26/06/2015 e n. 35 del 28/04/2016 e di modificare pertanto i seguenti articoli:

Art. 24 – Riscossione coattiva

“1. La riscossione coattiva dei tributi e delle entrate patrimoniali, salvo diversa disposizione di legge, può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, tramite la procedura del ruolo di cui al DPR 602/1973 con l'affidamento al soggetto preposto alla riscossione nazionale di cui all'art. 1, comma 3 del D.L. 22/10/2016 n. 193, convertito con modificazioni in L. 01/12/2016 n. 225, ovvero tramite la procedura di cui al RD 639/1910, applicando, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando l'applicabilità delle procedure ordinarie di cui al Codice di Procedura Civile.

2. *Alla formazione ed alla approvazione degli atti provvede direttamente il funzionario responsabile del tributo, se trattasi di entrate di carattere tributario, o il funzionario responsabile dell'Ufficio o del Servizio, se trattasi di entrate di carattere patrimoniale.*

3. *Nei confronti dei trasgressori morosi, pertanto l'Ufficio può anche attivare la procedura di cui al R.D. n. 639/1910; nel caso ogni spesa relativa all'attivazione della predetta procedura verrà imputata in capo al soggetto insolvente. In particolare, oltre all'imputazione al soggetto moroso delle spese di notifica, verranno imputati al debitore le seguenti somme a titolo di rimborso spese di istruttoria:*

per debiti sino ad € 99,99 la somma di € 27,53;

per debiti oltre € 100,00 la somma di € 36,34.”

Art. 34 – Entrata in vigore

1. *Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno 2018.*

Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

ALLEGATI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO
Alessandro Bandini

IL SEGRETARIO GENERALE
Il Segretario Generale: Salvatore De Priamo
